

29 Marzo 2013

Requisiti FORMATORI

in materia di salute e sicurezza sul lavoro

CRITERI DI QUALIFICAZIONE

Con COMUNICATO del Ministero del Lavoro pubblicato in G.U. n° 65 del 18/03/2013 ^[*1] è stato emanato il Decreto Interministeriale 06 Marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Decreto Interministeriale definisce **QUALIFICATO** il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisite (*titolo di studio*) e uno tra i diversi criteri allegati al Decreto (*esperienza e/o frequenza a specifici corsi di formazione*).

La qualifica del formatore definiti dal D.l. 06/03/2013 è da riferirsi ai corsi richiamati dagli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ^[*3] e regolati dall'Accordo 21/12/2011.

Non quindi per la totalità dei corsi di formazione in materia, ma solo e limitatamente alla formazione generale, specifica e di aggiornamento. Per la formazione integrativa e/o specialistica potranno o saranno definiti i requisiti con successivi decreti o Accordi ^[*4]

Il Decreto entra in vigore trascorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso (18/03/2013), quindi dal **18/03/2014**, data dalla quale i Datori di lavoro, e le Agenzie formative, dovranno rivolgersi esclusivamente a docenti qualificati.

Qualificazione che vede distinte tre Aree Tematiche :

- Area Normativa/giuridica/organizzativa
- Area rischi tecnici/igienico-sanitari
- Area relazioni/comunicazione

Sino a tale data rimangono cogenti i requisiti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 21/12/2011 in materia di formazione dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. ^[*5]

Sino all'entrata in vigore del Decreto (18/03/2014) i requisiti minimi dei formatori non sono richiesti per i corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione del Decreto (18/03/2013)

^[*1] “Si rende noto che in data 6 marzo 2013 è stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi dell'art. 6, comma 8 lettera m-bis), ^[*2] del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 e s.m.i.

Il suddetto Decreto interministeriale è reperibile nel sito internet del ministero del lavoro e delle politiche sociali (<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro>) all'interno della sezione “Sicurezza nel lavoro”.

^[*2] **Articolo 6 c. 8 lett. m-bis – D.Lgs. 81/08 s.m.i.**

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

omissis

m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

omissis

^[*3]

Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori

^[*4]

Es. Vedi Accordo 22/02/2012 relativo alle attrezzature da lavoro

Es. Vedi Decreto Interministeriale 04/03/2013 relativo a criteri di sicurezza della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare

^[*5]

ESPERIENZA almeno TRIENNALE (3 anni) di DOCENZA o INSEGNAMENTO o PROFESSIONALE in materia di salute e sicurezza sul lavoro, estesa ai Datori di Lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP nella propria Azienda (cfr. punto 1 Accordo 21/12/2011 relativo alla formazione dei lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/08 s.m.i.)

Ciascun criterio, definito dal Decreto Interministeriale 06/03/2013, è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

CONOSCENZA, ESPERIENZA, CAPACITA' DIDATTICA

I Criteri definiti dal D.I. 06/03/2013 **NON** riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente :

- dei corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (cantieri temporanei e mobili – ex art. 98 D.Lgs. 81/08 s.m.i. ^[*6]);
- dei corsi per RSPP e ASPP (interi o esterni, non coincidenti con la figura del Datore di Lavoro – ex art. 32 D.Lgs. 81/08 s.m.i. ^[*7]);
- dei corsi per altre specifiche figure (es. attrezzature di lavoro, segnaletica stradale ^[*4])

La rispondenza ai requisiti di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di idonea documentazione (esempio : attestazioni dei Datori di Lavoro, Lettere di incarico).

L'esperienza lavorativa/professionale, o di RSPP o ASPP, deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del Datori di Lavoro o del Committente

La qualificazione è acquisita in modo permanente, con riferimento alla/e Area/e tematica(che per la quale il formatore abbia maturato il corrispondente requisiti di conoscenza/esperienza).

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento professionale.

L'aggiornamento professionale è a cadenza triennale e prevede, alternativamente tra loro :

- frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento
- effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

Per i formatori docenti già qualificati il triennio decorre dalla data di entrata in vigore (dal 18/03/2014); per tutti gli altri il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione

Per i Datori di Lavoro che intendano svolgere attività di docenza nei confronti dei propri lavoratori o di lavoratori con vincolo di subordinazione o para-subordinazione :

- ✦ non è richiesto il prerequisite;
- ✦ per un periodo di 24 mesi dalla data in vigore de Decreto Interministeriale (sino al 18/03/2016) possono svolgere attività di formativa per i propri lavoratori, a condizione che sia soddisfatto il requisito di svolgimento diretto del ruolo di RSPP per la propria azienda da almeno un triennio ^[*5]
- ✦ Successivamente al periodo di 24 mesi, i Datori di Lavoro che intendano svolgere direttamente l'attività formativa devono dimostrare di possedere uno dei criteri previsti dal Decreto (esperienza e/o percorso formativo in didattica, es. corso di formazione per formatori, della durata non inferiore a 24 mesi e con esame finale).

^[*6] art. 98 D.Lgs. 81/08 - *Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*

^[*7] art. 32 D.Lgs. 81/08 *Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni*

CRITERI DI QUALIFICAZIONE

PREREQUISITO

ISTRUZIONE Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Non richiesto per Datori di Lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori

CRITERI

- 1° CRITERIO** Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza
- 2° CRITERIO** Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, o corsi post laurea unitamente a percorso formativo in didattica, con esame finale, durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o diploma triennale di Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa
o precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore, negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
o precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia;
o corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia
- 3° CRITERIO** Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso di formazione di 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro unitamente a almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza;
percorso formativo in didattica, con esame finale, durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o diploma triennale di Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa
vedi 2° criterio
- 4° CRITERIO** Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso di formazione di 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro unitamente a almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza;
percorso formativo in didattica, con esame finale, durata minima di 24 ore o abilitazione all'insegnamento, o diploma triennale di Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa
vedi 2° criterio
- 5° CRITERIO** Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza sul lavoro coerente con l'area tematica oggetto di docenza, unitamente a percorso formativo in didattica, con esame finale, durata minima di 24 ore o abilitazione all'insegnamento, o diploma triennale di Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa
vedi 2° criterio
- 6° CRITERIO** Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP unitamente a percorso formativo in didattica, con esame finale, durata minima di 24 ore o abilitazione all'insegnamento, o diploma triennale di Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa
vedi 2° criterio

AREE TEMATICHE

1. Area NORMATIVA/GIURIDICA/ORGANIZZATIVA
2. Area RISCHI TECNICI/IGIENICO-SANITARI
3. Area RELAZIONI/COMUNICAZIONE

SINTESI

PERIODO

- Sino al 18/03/2014 3 ANNI DI ESPERIENZA DI DOCENZA O PROFESSIONALE IN MATERIA
- Dal 18/03/2014 PRE-REQUISITO E UNO DEI 6 CRITERI PER CIASCUNA AREA TEMATICA;
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TRIENNALE
- Per Datori di Lavoro (limitatamente all'attività formativa dei propri lavoratori)
- Sino al 18/03/2016 3 ANNI DI SVOLGIMENTO DIRETTO NEL RUOLO DI RSPP
- Dal 18/03/2016 UNO DEI 6 CRITERI PER CIASCUNA AREA TEMATICA

Ringrazio per l'attenzione dedicata.

Gabriello Palagi